



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UMSE PARI OPPOR. PREV. VIOLENZA E CRIMINALITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-I084-00059

OGGETTO:

Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13, art. 20, comma 3 bis "Politiche sociali nella provincia di Trento". Elenco aperto dei soggetti gestori di servizi socio assistenziali a carattere residenziale per donne vittime di violenza e figli minori situati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento. Iscrizione dell'associazione Casa delle Donne Centro Antiviolenza CaD Brescia O.D.V. - C.F.: 98037090176.

Premesso che

- il comma 3 bis dell'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali del 27 luglio 2007, n. 13 stabilisce che è di competenza della Giunta provinciale fissare i criteri e le modalità con i quali sono riconosciute le strutture collocate fuori dal territorio provinciale e di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti ai fini dell'affidamento di servizi concernenti interventi socio-assistenziali;

- con deliberazione n. 911 di data 28 maggio 2021, recante "*Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017*", la Giunta provinciale ha stabilito che a partire dal 1° luglio 2021 gli inserimenti di utenti in strutture fuori provincia potrà essere effettuato nelle sole strutture iscritte ad un apposito elenco di organizzazioni in possesso dei requisiti di carattere organizzativo, strutturale e tecnologico e disponibili a svolgere un determinato servizio/intervento previsto nel Catalogo dei servizi socio-assistenziali già approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 di data 7 febbraio 2020;

- con successiva deliberazione n. 912 di data 28 maggio 2021, la Giunta provinciale ha approvato i "*Criteri e modalità per il riconoscimento di soggetti gestori di servizi svolti in strutture fuori dal territorio provinciale di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti ai fini dell'affidamento di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semi residenziale*", ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 20 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 "*Politiche sociali nella provincia di Trento*";

- con il provvedimento di cui all'alinea precedente è stato inoltre stabilito che l'iscrizione all'elenco aperto ha durata massima quinquennale e decorre dalla data di approvazione del provvedimento di inserimento. I requisiti minimi richiesti per l'adozione del provvedimento di iscrizione all'elenco aperto, unitamente ai requisiti generali di partecipazione, devono perdurare in capo ai soggetti gestori dei servizi socio-assistenziali a carattere residenziale situati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento per tutta la durata della sua efficacia.

- con l'approvazione del provvedimento di inserimento nell'elenco aperto è stipulata una convenzione, di durata non superiore all'efficacia del provvedimento di inserimento, redatta secondo lo schema allegato alla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 912 di data 28 maggio 2021, di cui risulta parte integrante e sostanziale.

Ricordato che

- dal 1° luglio 2021 gli inserimenti di utenti in strutture fuori provincia possono essere effettuati nelle sole strutture iscritte nell'elenco e convenzionate secondo le modalità indicate nella citata deliberazione della Giunta provinciale n. 912 di data 28 maggio 2021 ed in base alle indicazioni contenute nell'allegato D, punto 4.2 "*Linee guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati*" approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020 "*Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento*";

- con l'approvazione delle citate *Linee guida*, l'affidamento si colloca nell'ambito di un *accreditamento libero* e la modalità di erogazione dei servizi sociali, pur rispettando i principi fondamentali dell'evidenza pubblica, si distingue dall'appalto in quanto, come riporta testualmente il punto 2. dell'allegato D alla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020:

1. *la gestione del servizio tramite la corresponsione di rette, tariffe e voucher non assicura un volume prestabilito di prestazioni agli operatori, in quanto queste ultime vengono corrisposte solamente nel caso di effettiva fruizione dei servizi da parte degli utenti (non si paga il "vuoto per il pieno"), con la conseguenza che l'operatore rimane esposto al "rischio di domanda";*
2. *le rette, le tariffe e voucher – predeterminati – possono assicurare al massimo l'integrale copertura dei costi, ma non anche un margine di utile al gestore del servizio;*

3. *l'acquisto del servizio avviene sì tramite risorse pubbliche, ma sulla base di una scelta – guidata, ma tendenzialmente libera – dell'utente, il vero beneficiario e destinatario delle risorse medesime.*

- le tariffe che la Provincia e gli enti locali territorialmente competenti sono tenuti a pagare per l'affido di soggetti a dette strutture corrispondono a quelle applicate dagli enti locali del territorio in cui i soggetti gestori delle strutture svolgono l'attività, di norma, nel limite massimo previsto dalle tariffe/rette provinciali stabilite per servizi analoghi qualora esistenti, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 912 del 28 maggio 2021, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2040 del 11 novembre 2022;

- per gli interventi e servizi a tutela delle donne vittime di violenza, con determinazione dirigenziale n. 1054 di data 30 giugno 2021, l'allora competente dirigente dell'Unità di missione semplice (U.M.Se) Sviluppo rete dei servizi ha approvato l'avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco aperto dei soggetti gestori di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale situati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento per donne vittime di violenza unitamente alla relativa modulistica;

- con il provvedimento di cui all'alinea precedente è stato stabilito che il procedimento amministrativo, avviato su istanza di parte dai soggetti interessati, termina con l'adozione del provvedimento di iscrizione/non iscrizione all'elenco, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda;

- con la stessa determinazione dirigenziale di cui ai punti precedenti è stato inoltre stabilito che nei casi di inserimento effettuati con motivata urgenza presso strutture gestite da organizzazioni non iscritte all'elenco la richiesta di iscrizione deve essere presentata entro il termine massimo di 30 giorni dall'inserimento dell'utente in struttura e la verifica dei requisiti, funzionale al procedimento amministrativo d'iscrizione all'elenco, deve avvenire, come negli altri casi, nel termine di 90 giorni dalla data di richiesta di iscrizione.

Dato atto che

- con deliberazione n. 2322 del 23 dicembre 2021, la Giunta provinciale ha istituito l'Unità di missione semplice (U.M.Se) Pari opportunità, prevenzione della violenza e della criminalità, che ha assunto la competenza in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, prima attribuita l'U.M.Se Sviluppo rete dei servizi;

- la struttura provinciale competente per il relativo procedimento amministrativo di iscrizione all'elenco aperto dei soggetti gestori di servizi socio assistenziali a carattere residenziale per donne vittime di violenza e figli minori situati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento è l'U.M.Se Pari opportunità, prevenzione della violenza e della criminalità e che il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Iellamo.

Considerato che

- in ragione di motivata urgenza, con determinazione dirigenziale n. 9115 del 23 agosto 2022, è stato autorizzato il collocamento del nucleo familiare, ivi indicato in allegato riservato, presso la struttura protetta ad indirizzo segreto gestita dall'associazione Casa delle Donne Centro Antiviolenza CaD Brescia O.D.V., soggetto non iscritto all'elenco aperto dei gestori di servizi di cui alla determinazione dirigenziale n. 1054 di data 30 giugno 2021;

- in data 14 settembre 2022, ns. prot. n. 632790 di stessa data, l'associazione Casa delle Donne Centro Antiviolenza CaD Brescia O.D.V. (C.F.: 98037090176), con sede legale in via San Faustino, 38 – 25122 - Brescia (BS), ha presentato istanza di iscrizione all'elenco aperto dei soggetti gestori di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale per donne vittime di violenza e figli minori situati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento, riconducibili alla tipologia del Catalogo dei servizi socio assistenziali “*Casa Rifugio (scheda 2.3)*” di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 173 di data 7 febbraio 2020;

- l'istanza di iscrizione è stata presentata nel termine di trenta (30) giorni dall'inserimento del

nucleo familiare presso la struttura protetta gestita del richiedente, in osservanza di quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 1054 di data 30 giugno 2021.

Preso atto che

- al fine di completare l'iter amministrativo, con nota ns. prot. n. 840685 di data 6 dicembre 2022, sono state richieste integrazioni/chiarimenti in merito alla documentazione a supporto della domanda di iscrizione;
- la richiedente, con nota di data 9 dicembre 2022, registrata al ns. prot. n. 850123 in data 12 dicembre e successiva rettifica ns. prot. n. 852881 di medesima data, ha specificato le motivazioni di esclusione dagli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Dato atto che

- il procedimento amministrativo, di cui al presente provvedimento, è stato avviato in data 15 settembre 2022 e termina con la data di approvazione del presente provvedimento, nel rispetto dei termini massimi di conclusione previsti dal procedimento, stabiliti in 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione;
- il termine del procedimento (novanta giorni dal suo inizio), previsto in data 13 dicembre 2022, è stato oggetto di sospensione per richieste di elementi integrativi come sopra indicato;
- in capo alla dirigente, al responsabile del procedimento ed al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Considerato che,

- dall'istruttoria effettuata sulla base della domanda presentata e delle successive integrazioni, considerando queste ultime esaustive, la richiedente risulta in possesso dei requisiti previsti dall'avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 1054 di data 30 giugno 2021;
- si ritiene di disporre l'iscrizione dell'associazione Casa delle Donne Centro Antiviolenza CaD Brescia O.D.V. (C.F.: 98037090176), con sede legale in via San Faustino, 38 – 25122 - Brescia (BS) all'elenco dei soggetti gestori di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale per donne vittime di violenza e figli minori situati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 1054 di data 30 giugno 2021.

Accertata la propria competenza all'assunzione del presente atto, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13, "*Politiche sociali nella provincia di Trento*";
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 911 e 912 di data 28 maggio 2021;
- visto il punto 4.2 "*Linee guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati*" dell'allegato D alla deliberazione della Giunta provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 "*Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento*";
- vista la determinazione dirigenziale n. 1054 di data 30 giugno 2021;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n.7;
- visto il regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti" emanato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 6-78/Leg. Di data 26 marzo 1998 e ss.mm.ii.;
- visti gli atti citati in premessa

DETERMINA

1. di iscrivere all'elenco aperto dei soggetti gestori di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale per donne vittime di violenza e figli minori, situati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento, con effetto dalla data di adozione del presente provvedimento, il seguente soggetto gestore:
 - Casa delle Donne Centro Antiviolenza CaD Brescia O.D.V. (C.F.: 98037090176), con sede legale in via San Faustino, 38 – 25122 - Brescia (BS);
2. di dare atto che tra la Provincia ed il soggetto gestore cui al punto 1. è stipulata una convenzione, di durata quinquennale, sulla base dello schema approvato con propria determinazione n. 1054 di data 30 giugno 2021;
3. di dare atto che il procedimento, avviato come indicato in premessa, termina con la data di adozione del presente provvedimento;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale;
5. di dare atto che in capo alla dirigente ed al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
6. di comunicare il presente provvedimento al soggetto gestore di cui al punto 1.;
7. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Non sono presenti allegati parte integrante

LA DIRIGENTE

Laura Castegnaro

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).